

STATUTO

A-Mici Casale Organizzazione di volontariato

Art. 1

Costituzione, denominazione, e durata

- 1) E' costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile, al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (di seguito anche "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche ed integrazioni, l'organizzazione di volontariato denominata "A-Mici Casale Organizzazione di volontariato", siglabile "A-Mici Casale ODV". L'indicazione di organizzazione di volontariato o dell'acronimo ODV non potranno essere utilizzate in mancanza dell'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- 2) La durata dell'associazione non è predeterminata. In caso di scioglimento si applica l'articolo 19 del presente statuto.

Art. 2

Scopi e finalità

- 1) L'associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica ed è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, l'associazione si prefigge di operare in difesa degli animali e dei loro diritti, di sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritti.
- 2) L'associazione opera con l'intento di:
 - combattere ogni forma di violenza e sfruttamento degli animali,
 - promuovere ogni forma di aiuto ed assistenza per combattere il randagismo e l'abbandono degli animali,
 - promuovere ogni forma di aiuto ed assistenza ai proprietari di animali che non possano provvedervi autonomamente.
- 3) L'associazione svolge in via principale e prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo preminente dell'attività di volontariato dei propri associati:
 - a) interventi e servizi finalizzati alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (art. 5, comma 1, lettera e) D. Lgs. n. 117/2017);
 - b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del

Estelle Alletti Pagnini 10/04/19
adesso 06/09/2019 Monica Pagnini
Gabriella Minozzi Paola D'Angelini

elenco attività di interesse generale
specie alla Nuova: Portelli, Nardi
Pade, Orsini
ESFelle, Colletti, Pugliese

volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), e), u) del D. Lgs. n. 117/2017 (art. 5, comma 1, lettera i) D. Lgs. n. 117/2017);

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lettera d) D. Lgs. n. 117/2017);

d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e/o culturale (art. 5, comma 1, lettera k), D. Lgs. n. 117/2017);

e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5, comma 1, lettera u) D. Lgs. n. 117/2017).

L'associazione, per il perseguimento degli scopi sociali, compatibilmente con le attività di interesse generale sopra elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:

a) gestire rifugi e/o qualunque altra struttura si intenda quale luogo di accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione di animali (randagi, confiscati e sequestrati) domestici o selvatici, anche attraverso apposite convenzioni con enti pubblici e privati;

b) promuovere studi, incontri, progetti, convegni sul mondo animale e la sua tutela;

c) organizzare manifestazioni e altre azioni non violente, conferenze, raccolte di firme, diffusione di materiale di propaganda, e così via per sensibilizzare sul tema della tutela degli animali;

d) intervenire concretamente contro il randagismo e l'abbandono degli animali attraverso azioni specifiche (sterilizzazione, soccorso, assistenza e riallocazione di animali randagi, abbandonati o maltrattati, presso soggetti che diano garanzie di buon trattamento);

e) intervenire contro qualsiasi forma di sfruttamento e maltrattamento degli animali;

f) organizzare raccolte di cibo e altro materiale destinato agli animali;

g) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per il raggiungimento degli obiettivi statutari;

h) gestire progetti di adozione di animali;

i) organizzare attività di formazione per i volontari delle strutture di rifugio per animali e per i proprietari di animali.

4) L'associazione potrà comunque attuare tutti quei progetti e programmi che possano favorire il raggiungimento degli scopi sociali ed ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale, come sopra individuate.

5) L'associazione potrà esercitare anche attività diverse rispetto a quelle indicate al comma 1, purché strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti

- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, che sia compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

3) L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro il maggior termine di 6 (mesi) qualora comprovate esigenze lo richiedano, sempre secondo le condizioni previste dalla legge, come previsto dall'articolo 13 comma 3 del presente statuto.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione almeno quindici giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4) Il patrimonio dell'associazione, di cui al comma 1 del presente articolo, comprensivo delle risorse economiche di cui al comma 2, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5) Ai fini di cui al comma 4, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 6

Soci

1) Ai sensi dell'articolo 35 del D. Lgs. n. 117/2017 possono far parte dell'associazione tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione di cui all'articolo 2, e che si impegnano alla loro realizzazione, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato degli associati.

2) L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'articolo 7 del presente statuto.

Art. 7

Criteri di ammissione ed esclusione

1) L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività o le attività d'interesse generale svolte. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale lo stesso si impegna a rispettare lo Statuto, ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi dell'associazione.

2) Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

previsti dall'articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Art. 3

Sede

- 1) L'associazione ha sede in Casale Monferrato, Via Magenta n. 2 ed opera prevalentemente nella Regione Piemonte.
- 2) Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque, in Italia ed all'estero, sedi o unità locali operative nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune di Casale Monferrato. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberato con verbale di assemblea ordinaria.

Art. 4

Raccolta fondi

- 1) L'associazione potrà svolgere attività di raccolta fondi, ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 117/2017, anche in forma organizzata e continuativa, altresì mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 5

Patrimonio e risorse economiche

- 1) Il patrimonio dell'associazione, durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
 - eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'associazione;
 - eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
- 2) L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - quote associative;
 - contributi di enti pubblici o privati;
 - contributi volontari di privati, soci o non soci;
 - proventi per cessioni di beni e prestazioni di servizi a soci, associati, partecipanti e a terzi;
 - rendite patrimoniali;
 - proventi da raccolta fondi (ex art. 7 D. Lgs. n. 117/2017);
 - entrate da attività diverse rispetto a quelle di interesse generale (ex art. 6 D. Lgs. n. 117/2017);

Estelle Adlet Prof. i 1000
Roberto Pin
Manuela Pomeroy
Gabriella Minazzi
Paolo Angelini

Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto.

3) Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci. La qualità di socio è intrasmissibile.

4) I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua, il cui importo viene annualmente stabilito dall'assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile in nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla stessa.

5) In nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di recesso o di esclusione dalla stessa, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea diritti di partecipazione e non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.

6) La qualità di socio si perde:

- per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'associazione con effetto al termine dell'esercizio sociale;
- per esclusione, conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e/o persistente violazione delle regole associative;
- per morosità rispetto al mancato pagamento della quota associativa annuale, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine fissato per il versamento dall'Organo amministrativo;
- per decesso.

7) L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

8) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'associazione, sia all'esterno per designazione o delega.

Art. 8

Diritti e Doveri dei soci

1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione ed alla sua attività.

2) In modo particolare, i soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

Estelle
Cecile
Pugliese
Portella Nardo
Gabriella Miazzi
Taddeo Angelino

- di esprimere il proprio voto in assemblea in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presso la sede dell'associazione.

3) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri soci e dei terzi;
- al pagamento nei termini stabiliti dall'Organo amministrativo della quota associativa, il cui importo viene annualmente stabilito dall'assemblea dei soci, come previsto all'articolo 7, comma 4, del presente statuto.

Art. 9

Risorse

- 1) Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
- 2) Salvo quanto previsto dal comma 3, le organizzazioni di volontariato possono trarre le risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017.
- 3) Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 10

Volontari

- 1) L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
- 2) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente

sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

3) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

4) L'associazione, nel caso si avvalga di volontari, deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 11

Organi dell'Associazione

1) Sono Organi dell'associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Presidente;
- Il Consiglio direttivo;
- l'Organo di controllo (se previsto o obbligatorio per legge);
- il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (se previsto o obbligatorio per legge).

Art. 12

Assemblea dei Soci

1) L'Assemblea dei soci, organo sovrano dell'associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

2) Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può essere portatore di una sola delega.

4) Gli associati possono intervenire in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica.

In tal caso devono essere rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire (piattaforme digitali o altri strumenti informatici). Il presidente ed il segretario dell'assemblea potranno trovarsi anche in luoghi fisici diversi. Spetta al presidente dell'assemblea il compito di identificare chi vi partecipa (utilizzando la modalità di identificazione che appaia la più diligente e coerente possibile, alla luce della specificità del singolo contesto) e di riferirne al segretario, per la verbalizzazione.

5) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'assemblea può eleggere un segretario.

6) L'assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

7) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

8) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

9) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

10) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione oppure per lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 13

Assemblea ordinaria dei Soci

1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati

Eselle Collet
Pugli 16/11/19
Antonio Paoletti
Gabriele Minazzi
Tadeo Angelino

interventuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2) Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3) L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario o entro il maggior termine di 6 (sei) mesi qualora comprovate esigenze lo richiedano, sempre secondo le condizioni previste dalla legge.

4) L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio di esercizio e tutti i documenti che lo compongono;
- discute ed approva i programmi di attività;
- approva l'ammontare delle quote sociali annue, su proposta del Consiglio Direttivo;
- elegge tra i soci il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- nomina e revoca, quando previsto o obbligatorio per legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti o l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- individua le attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate nell'articolo 2, comma 5;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più specifici;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza, compresa la sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

5) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo. Le decisioni dell'assemblea sono vincolanti per tutti i soci compresi gli assenti, gli astenuti ed i contrari.

Art. 14

Assemblea straordinaria dei Soci

Estelle Adalat
Paolo Long
Mauro Miele
Paolo Miele
Mauro Miele
Gabriella Miele
Mauro Miele
Mauro Miele

1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli articoli 12 e 13.

2) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci, come previsto all'articolo 19 del presente statuto.

3) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione con la presenza, in proprio o per delega, di $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 15

Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre sino a un massimo di sette consiglieri scelti tra i soci, compreso il Presidente, durano in carica tre anni e sono rieleggibili fino a un massimo di due mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Consiglio Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

2) L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo da eleggere.

3) Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

4) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Vicepresidente.

5) Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio Direttivo è generale. Possono essere poste limitazioni al potere di rappresentanza dei consiglieri ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del Codice del Terzo Settore, da comunicarsi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Le limitazioni al potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

6) In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non

eletti, o loro indisponibilità, l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione. Il Consiglio Direttivo così ricostituito dura in carica fino a scadenza naturale del proprio mandato.

7) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

8) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'associazione, entro il limite stabilito dall'Assemblea dei soci.

9) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'assemblea dei soci. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'assemblea;
- redige e presenta all'assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 17;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'assemblea le proposte di esclusione e decadenza dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari.

10) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

11) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta venga ritenuto opportuno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi componenti.

12) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con almeno tre giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Art. 16

Presidente

1) Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci.

Estelle Adelf
Pugliese 12-11-19
Mauri Leonardo
Gabriella Muciozzi
Tadeo Ampleuro
Alessandro

2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'associazione, ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'assemblea; convoca l'assemblea dei soci. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

3) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 17

Il bilancio, le scritture contabili ed i libri sociali

1) L'associazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

2) Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo settore, nel caso di acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore, come previsto all'articolo 20 del presente statuto.

3) L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 2, comma 5, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

4) E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- libro degli associati o aderenti;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo (se eletto) e di eventuali altri organi sociali.

Art. 18

Organo di controllo e Revisione Legale dei Conti

1) Qualora se ne ravvisi la necessità o sia obbligatorio per legge l'Assemblea provvederà a nominare un organo di controllo, anche monocratico, ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. n. 117/2017.

2) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto

Partially finished
Page 1019

Edella Muisz
Eselle Licht

Handwritten: *Handwritten text, possibly "Handwritten" or "Handwritten"*

Powerised
Tale of

[Signature]

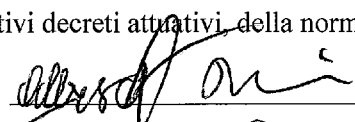
comunicazioni con il pubblico per effetto dell'iscrizione dell'ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, senza necessità di modifica alcuna al presente statuto.

3) L'assunzione della denominazione sociale integrata dall'acronimo ETS "A-Mici Casale Organizzazione di volontariato ETS", siglabile "A-Mici Casale ODV ETS" pertanto, è subordinata, quanto all'efficacia, all'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore.

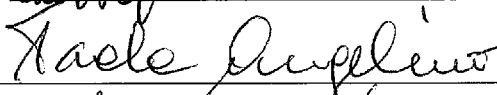
4) Al verificarsi della condizione sospensiva di cui al comma precedente, gli amministratori dell'ente provvederanno all'integrazione della denominazione sociale ed a tutte le comunicazioni istituzionali del caso, dandone adeguata informazione all'assemblea.

5) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, dei relativi decreti attuativi della normativa nazionale e regionale in materia.

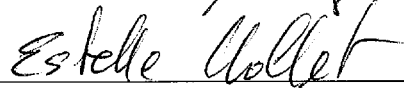
Abbruscato Rosario



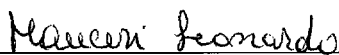
Angelino Paola



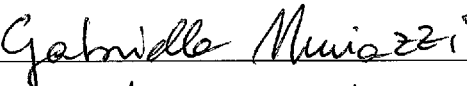
Chollet Estelle



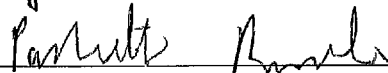
Mauceri Leonardo



Minazzi Gabriella



Pastorello Daniela



Puglisi Maria

